SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143º — Numero 1

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 2 gennaio 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che è in corso la procedura per l'invio dei bollettini di c/c postale «premarcati», per il rinnovo degli abbonamenti 2002 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo si prega di attendere e di utilizzare i suddetti bollettini. Qualora non si desideri rinnovare l'abbonamento è necessario comunicare, con cortese sollecitudine, la relativa disdetta a mezzo fax al n. 06-85082520.

NUMERI DI C/C POSTALE **16716029 Abbonamenti e vendite *Gazzetta Ufficiale***
16715047 Inserzioni nella *Gazzetta Ufficiale*

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 dicembre 2001.

Proroga dello stato di emergenza in ordine a situazioni emergenziali derivanti dagli eventi alluvionali verificatisi nel corso dei mesi di ottobre e novembre 2000 che hanno interessato i territori delle regioni Piemonte, Emilia-Romagna, Lombardia, Liguria, Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Puglia e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri *pro-tempore* in data 16 ottobre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 ottobre 2000, in data 18 ottobre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 ottobre 2000, in data 10 novembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 novembre 2000, in data 17 novembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 novembre 2000, in data 23 novembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 novembre 2000 e in data 30 novembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 dicembre 2000, con i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza a seguito degli eventi alluvionali verificatisi nel corso dei mesi di ottobre e novembre 2000 che hanno interessato i territori delle regioni Piemonte, Emilia-Romagna, Lombardia, Liguria, Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Puglia e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

Considerato che le dichiarazioni dello stato di emergenza sono state adottate per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Vista la nota dell'assessore ai lavori pubblici, difesa del suolo e protezione civile della regione Piemonte del 20 novembre 2001;

Vista la nota dell'assessore alla difesa del suolo, della costa e della protezione civile della regione Emilia-Romagna dell'11 dicembre 2001;

Vista la nota del presidente della giunta della regione Lombardia del 30 ottobre 2001;

Vista la nota dell'assessore per le infrastrutture, i trasporti e le opere pubbliche della regione Liguria del 30 novembre 2001;

Vista la nota dell'assessore alla protezione civile della regione Friuli-Venezia Giulia del 17 dicembre 2001;

Vista la nota dell'assessore all'ambiente e tutela del territorio della regione Toscana in data 14 novembre 2001;

Vista la nota della presidenza della regione Puglia - settore di protezione civile, in data 11 dicembre 2001;

Vista la nota del dipartimento lavori pubblici e protezione civile della provincia autonoma di Trento dell'11 dicembre 2001;

Vista la nota del presidente della provincia autonoma di Bolzano del 12 dicembre 2001;

Ritenuto sulla base delle note sopra citate di richiesta di proroga dello stato di emergenza, che, il complesso delle attività poste in essere dalle province autonome e dalle regioni interessate in relazione alla straordinarietà della situazione di emergenza in atto a seguito degli eventi alluvionali verificatisi nel corso del mese di ottobre e novembre 2000, richiede ulteriori tempi di attuazione per il completamento degli interventi idonei a ricondurre le situazioni di fatto in un contesto di competenze ordinarie;

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 21 dicembre 2001, su proposta del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è prorogato fino al 31 dicembre 2002 lo stato di emergenza nel territorio delle regioni Piemonte, Emilia-Romagna, Lombardia, Liguria, Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Puglia e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2001

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

Il Ministro dell'interno
delegato per il coordinamento
della protezione civile
SCAJOLA

01A14148

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 dicembre 2001.

Proroga dello stato di emergenza in ordine a situazioni di crisi connesse ad emergenze ambientali dovute all'inquinamento da sostanze nocive nei territori dei comuni di Asti e di Ciriè.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, *pro-tempore*, in data 15 dicembre 2000 concernente la dichiarazione dello stato di emergenza in ordine alla presenza di ingenti quantitativi di inquinanti presenti nel suolo e nel sottosuolo del comune di Asti e in ordine alle operazioni di bonifica di siti inquinati da sostanze nocive nel territorio del comune di Ciriè;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza e stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Considerato altresì che gli interventi di contrasto all'inquinamento da sostanze nocive nei territori del comune di Asti e del comune di Ciriè non sono ancora terminati;

Viste le richieste formulate rispettivamente dal comune di Ciriè con nota del 5 novembre 2001 e dal comune di Asti con nota del 19 novembre 2001;

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Acquisita l'intesa con la regione Piemonte;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 21 dicembre 2001, su proposta del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto in premessa, è prorogato, fino al 31 dicembre 2002, lo stato di emergenza nel territorio dei comuni di Asti e di Ciriè, colpiti dal fenomeno di inquinamento da sostanze nocive di cui in premessa.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2001

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

Il Ministro dell'interno
delegato per il coordinamento
della protezione civile
SCAJOLA

01A14149

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 dicembre 2001.

Proroga dello stato di emergenza in relazione agli eventi alluvionali ed ai dissesti idrogeologici nel territorio della regione Campania.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 aprile 2001, con cui è stato dichiarato lo stato di emergenza a seguito delle avversità atmosferiche ed ai gravi dissesti idrogeologici con movimenti franosi, che nei mesi di novembre, dicembre 1996 e gennaio 1997 hanno colpito il territorio della regione Campania;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 maggio 1998, con cui è stato dichiarato lo stato di emergenza a seguito degli eventi alluvionali, che nei giorni 5 e 6 maggio 1998 hanno colpito il territorio delle province di Salerno, Avellino e Caserta;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 e 18 dicembre 1999, con i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza a seguito degli eventi alluvionali e dei dissesti idrogeologici, che nei giorni 14, 15 e 16 dicembre 1999 hanno colpito il territorio delle province di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 giugno 2000, con il quale i predetti stati di emergenza sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2001;

Considerato che le dichiarazioni degli stati di emergenza sono state adottate per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Ritenuto che il complesso delle attività poste in essere dalle amministrazioni interessate, in relazione alla straordinarietà della situazione di emergenza in atto, richiede ulteriori tempi di attuazione per il completamento degli interventi idonei a ricondurre le situazioni di fatto in un contesto di competenze ordinarie;

Vista la nota del commissario di Governo per l'emergenza idrogeologica pervenuta con nota n. 11850 dell'8 novembre 2001;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 21 dicembre 2001, su proposta del Ministro dell'interno;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso nelle premesse, è prorogato, fino al 31 dicembre 2002, lo stato di emergenza nei territori interessati dagli eventi indicati nelle medesime premesse.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2001

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

Il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile
SCAJOLA

01A14150

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 dicembre 2001.

Proroga dello stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idrico che ha colpito la regione Puglia.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 11 aprile 2001, con cui è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2001, lo stato di emergenza in relazione alla grave crisi idrica che ha colpito la regione Puglia;

Considerato che la predetta situazione di crisi idrica persiste e che si rende necessario intervenire con ulteriori provvedimenti straordinari ed urgenti al fine di dare corso a nuovi interventi e di completare quelli in atto anche per consentire l'utilizzazione di risorse idriche aggiuntive;

Considerata altresì la necessità di addivenire ad una razionale utilizzazione della risorsa idrica nell'ambito del ciclo integrato delle acque e del servizio idrico integrato;

Visto l'art. 17 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, concernente disposizioni in materia di utilizzo delle risorse idriche;

Vista la nota n. 1383/71 H del 31 ottobre 2001, con cui, in relazione al perdurare della grave situazione di crisi idrica, viene partecipata la richiesta di proroga da parte del Comitato di coordinamento di cui all'Accordo di programma tra le regioni Basilicata, Puglia e Ministero dei lavori pubblici (ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) per le risorse idriche condivise;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 21 dicembre 2001, su proposta del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza nella regione Puglia, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 aprile 2001, è prorogato fino al 31 dicembre 2002. Con successiva ordinanza sarà definito il contenuto della delega da conferire al presidente della regione Puglia, i tempi e le modalità del suo esercizio nonché le norme cui potrà derogare.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2001

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

Il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile
SCAJOLA

01A14151

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 dicembre 2001.

Proroga dello stato di emergenza nel territorio della regione Puglia nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinanti, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 16 giugno 2000, con cui è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2001, lo stato di emergenza in materia di gestione dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinanti, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione;

Considerato che la predetta situazione di emergenza persiste e che si rende necessario intervenire con ulteriori provvedimenti straordinari ed urgenti, al fine di dare corso a nuovi interventi e di proseguire e completare quelli in atto;

Ritenuta la necessità di evitare soluzioni di continuità nell'azione di carattere straordinario posta in essere dal presidente della regione Puglia e dal prefetto di Bari - commissari delegati, con i poteri conferiti con l'ordinanza n. 3077 del 4 agosto 2000;

Acquisita l'intesa con la regione Puglia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 21 dicembre 2001, su proposta del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza nella regione Puglia, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 giugno 2000, è prorogato fino al 31 dicembre 2002, con conferma del presidente della regione Puglia e del prefetto di Bari - commissari delegati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2001

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

Il Ministro dell'interno
delegato per il coordinamento
della protezione civile
SCAJOLA

01A14152

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 dicembre 2001.

Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idrico che ha colpito la regione Basilicata.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Considerato che, come, si evince dai contenuti dell'ordinanza 23 maggio 1989, n. 1722/FPC, recante «Misure dirette a fronteggiare l'emergenza idrica potabile ed irrigua nelle regioni Puglia e Basilicata», esiste una situazione di emergenza idrica sia irrigua che potabile nelle due regioni;

Considerato che la predetta situazione di crisi idrica rende necessario intervenire con provvedimenti straordinari ed urgenti;

Visto l'art. 17 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, concernente disposizioni in materia di utilizzo delle risorse idriche;

Vista la nota n. 1383/71 H del 31 ottobre 2001, con cui il presidente della regione Basilicata, in qualità di componente del comitato di coordinamento di cui all'Accordo di programma tra le regioni Basilicata, Puglia e Ministero dei lavori pubblici (ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) per le risorse idriche condivise, rappresenta la necessità di dichiarare lo stato di emergenza, già dichiarato per la regione Puglia con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 aprile 2001 di cui è in corso di approvazione la relativa proroga, anche per la regione Basilicata, stante la grave situazione di crisi idrica degli invasi lucani;

Ritenuto che il complesso delle attività poste in essere dalle amministrazioni in un contesto di competenza ordinaria non consente di superare l'emergenza in atto;

Ritenuto necessario attuare tutti gli interventi straordinari per il superamento dell'emergenza, ricorrendo, nel caso di specie, i presupposti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Acquisita l'intesa con la regione Basilicata;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 21 dicembre 2001, su proposta del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è dichiarato, fino al 31 dicembre 2002, lo stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idrico che ha colpito la regione Basilicata.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2001

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

Il Ministro dell'interno
delegato per il coordinamento
della protezione civile
SCAJOLA

01A14153

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 dicembre 2001.

Proroga dello stato di emergenza in ordine ai consistenti dissesti idrogeologici verificatisi nel mese di aprile 1996 nel territorio dei comuni di Petacciato e Ripalimosani in provincia di Campobasso.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, *pro-tempore*, in data 24 aprile 1996 concernente la dichiarazione dello stato di emergenza in ordine ai dissesti idrogeologici che hanno dato luogo a diffusi movimenti franosi nel territorio dei comuni di Petacciato e Ripalimosani in provincia di Campobasso, nel mese di aprile del 1996;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 maggio 1997, in data 23 dicembre 1997, in data 23 dicembre 1998, in data 18 dicembre 1999 e in data 16 giugno 2000 con cui si proroga il predetto stato di emergenza fino al 31 dicembre 2001;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Considerato altresì che debbono essere ancora ultimati i lavori di sistemazione e consolidamento dei versanti e dell'alveo del fiume Biferno, nonché gli interventi di ripristino delle infrastrutture danneggiate;

Vista la richiesta della regione Molise pervenuta con nota n. 21332 del 17 dicembre 2001;

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 21 dicembre 2001, su proposta del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è prorogato, fino al 31 dicembre 2002, lo stato di emergenza nel territorio dei comuni di Petacciato e Ripalimosani in provincia di Campobasso, colpiti dall'evento calamitoso di cui in premessa.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2001

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

Il Ministro dell'interno
delegato per il coordinamento
della protezione civile
SCAJOLA

01A14154

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 27 dicembre 2001.

Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza in atto nel territorio del comune di Venezia. (Ordinanza n. 3170).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112;

Visto il decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2001, che delega al Ministro dell'interno le funzioni del coordinamento della protezione civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 novembre 2001, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio della città di Venezia, in relazione al traffico acqueo lagunare;

Ravvisata la necessità di disporre l'attuazione immediata di interventi straordinari per fronteggiare la situazione di emergenza determinatasi a causa del moto ondoso provocato dalle imbarcazioni a motore circolanti nella città di Venezia e nella sua laguna compresi i canali marittimi, che pone in serio pericolo la staticità degli edifici del centro storico;

Sentiti i Ministeri delle infrastrutture e trasporti, dell'ambiente e tutela del territorio e per i beni e attività culturali;

D'intesa con la regione Veneto;

Su proposta del Capo Dipartimento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Per far fronte all'emergenza determinatasi nella città di Venezia e nella sua laguna compresi i canali marittimi, a causa del moto ondoso provocato dall'in-

tenso traffico acqueo, il sindaco di Venezia è nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5, comma 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

2. A tal fine, in deroga alla normativa vigente e limitatamente allo svolgimento di tutte le iniziative volte al superamento della situazione di emergenza, al commissario delegato sono attribuite tutte le competenze connesse al traffico acqueo e relative alla disciplina ed alla sicurezza della navigazione nell'ambito di cui al precedente comma 1, esercitate in via ordinaria dalla capitaneria di porto, dall'ispettorato di porto, dal magistrato delle acque, dai comuni interessati, dalla provincia di Venezia e dalla regione Veneto.

3. Nell'esercizio delle competenze di cui al precedente comma, il sindaco di Venezia - commissario delegato, si avvale della collaborazione del magistrato delle acque - sub-commissario al quale conferisce specifici compiti nelle materie di cui alla presente ordinanza, nonché di un comitato consultivo, presieduto dal prefetto di Venezia e composto dai rappresentanti della capitaneria di porto, del comune di Venezia, dell'ispettorato di porto, del magistrato delle acque, della questura di Venezia, della soprintendenza per i beni e le attività culturali di Venezia, della provincia di Venezia e della regione Veneto.

4. Il comitato può essere integrato da altri funzionari ed esperti, in numero non superiore a sei unità, nominati dal commissario delegato.

5. Restano ferme le competenze attribuite in via ordinaria alla capitaneria di porto per la disciplina e la sicurezza della navigazione delle navi maggiori, che provvede, d'intesa con il commissario delegato, a disciplinare l'uso dei canali marittimi prospicienti il centro storico di Venezia, in conformità a quanto previsto dalla presente ordinanza.

Art. 2.

1. Il commissario delegato, sentito il comitato consultivo di cui al comma 3 del precedente articolo, al fine del superamento dell'emergenza provvede ad individuare specifiche misure di disciplina del traffico pubblico e privato. È altresì autorizzato a revocare ed a riassegnare le concessioni acquee e le autorizzazioni relative agli approdi dei mezzi privati, a ridimensionare e/o a riposizionare gli approdi del servizio pubblico di trasporto, a stabilire fasce orarie e zone a traffico limitato per la circolazione, nuovi limiti di velocità anche in relazione alla tipologia dei mezzi acquei e/o alla natura del servizio prestato, nonché ad interdire l'accesso a natanti che per dimensioni e/o potenza non siano compatibili con i singoli rivi o canali.

2. Nell'ipotesi di pagamento di importi da parte di titolari delle concessioni ed autorizzazioni di cui al precedente comma, il commissario delegato, ove eserciti i poteri di cui allo stesso comma precedente, provvede alla relativa restituzione nella misura conseguente al periodo di tempo residuo.

3. Per assicurare il rispetto delle sopracitate misure, il commissario delegato istituisce sistemi di controllo della velocità e degli ambiti di circolazione, prevedendo l'adozione di appositi mezzi elettronici di rilevamento delle infrazioni da acquisirsi, da parte dell'amministrazione comunale, con la massima urgenza anche a mezzo di trattativa privata.

Art. 3.

1. Fatte salve le responsabilità penali e amministrative e le conseguenti pene e sanzioni previste dall'ordinamento vigente, relativamente alle infrazioni in materia di transito e circolazione, rispetto dei limiti di velocità e delle disposizioni in materia di applicazione e funzionamento dei sistemi elettronici di rilevamento della posizione e della velocità dell'imbarcazione da installare ai sensi dell'art. 2, comma 3, della presente ordinanza, è sempre disposto dagli organi accertatori il fermo amministrativo dell'imbarcazione per un periodo non inferiore a sette giorni e non superiore a trenta giorni.

Art. 4.

1. Nell'ambito delle attività finalizzate all'attuazione degli interventi strutturali per il definitivo superamento dell'emergenza del traffico lagunare, il commissario delegato predispone, sentito il comitato consultivo, piani di utilizzo compatibili per i diversi canali, rivi e bacini e, in genere, per ogni area lagunare, determinando il numero complessivo massimo delle imbarcazioni a qualunque titolo circolanti in ciascuna area, sulla base di criteri definiti tenendo conto delle caratteristiche tecniche delle imbarcazioni medesime e delle peculiarità dell'area.

2. Il commissario delegato determina percorsi di accesso alla città alternativi rispetto a quelli esistenti provvedendo altresì, ove necessario, alla realizzazione di opere lavori anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia urbanistica e di lavori pubblici.

Art. 5.

1. Per il compimento del complesso delle attività di cui alla presente ordinanza, il commissario delegato, limitatamente alla vigenza dello stato di emergenza, è autorizzato ad avvalersi di personale, posto in posizione di comando, appartenente ad amministrazioni ed enti pubblici nonché a società a capitale pubblico di titolarità degli enti territoriali interessati, nel limite massimo di dieci unità.

2. Il sindaco di Venezia, in ragione dei maggiori compiti derivanti dall'attuazione della presente ordinanza, è autorizzato, con contratti a tempo determinato correlati alla vigenza dello stato d'emergenza, ad integrare la dotazione organica del Corpo dei vigili urbani nel limite delle risorse finanziarie disponibili di cui all'art. 6 della legge n. 798 del 29 novembre 1994.

Art. 6.

1. Al fine di consentire la piena attuazione del disposto di cui all'art. 2, comma 3, della presente ordinanza, il commissario delegato è autorizzato a richiedere ed ottenere dalle pubbliche amministrazioni e dalle società operanti nel settore dei pubblici servizi ogni utile elemento informativo, fatti salvi i limiti previsti per l'accesso ai dati concernenti ordine e la sicurezza pubblica nelle disponibilità delle forze di polizia e del C.E.D. del Dipartimento di pubblica sicurezza - Ministero dell'interno.

2. Il prefetto di Venezia, su richiesta del commissario delegato, convoca il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, ai sensi dell'art. 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

Art. 7.

1. Il commissario delegato presenta trimestralmente una relazione illustrativa al Dipartimento della protezione civile, inerente alle iniziative intraprese ed al relativo stato di attuazione.

2. In considerazione dei compiti conseguenti allo stato di emergenza nel territorio del comune di Venezia, dichiarato fino al 31 dicembre 2002, il Dipartimento della protezione civile può avvalersi, fino alla predetta data, di dieci unità di personale appartenente ad amministrazioni pubbliche, anche già in servizio presso il Dipartimento stesso.

3. Al fine di garantire al Dipartimento della protezione civile il necessario supporto tecnico-specialistico nella materia oggetto della presente ordinanza, il termine, di cui all'art. 21 dell'ordinanza di protezione civile n. 3061 del 30 giugno 2000 per il mantenimento in servizio del personale in posizione di comando o fuori ruolo presso il Dipartimento per i servizi tecnici nazionali, è prorogato al 31 dicembre 2002.

Art. 8.

1. Il commissario delegato, nei limiti strettamente necessari all'espletamento dei propri compiti, è autorizzato a derogare alle seguenti norme:

regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e sue successive modificazioni ed integrazioni, articoli 17, 21, 23, 24, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 50, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 67, 68, 81, 85, 153, 230, 543, 1269, 1270;

decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 515, 516, 517, 519, 520, 521, 522, 523;

decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631, e successive modifiche ed integrazioni, art. 142;

legge 5 maggio 1907, n. 257, e successive modifiche ed integrazioni, art. 14;

legge 5 marzo 1963, n. 36, articoli 3, 4, 6, 12, 27, 28, 29;

regio decreto-legge 9 maggio 1932, n. 813, convertito dalla legge 20 dicembre 1932, n. 1884, art. 2;

legge 11 febbraio 1971, n. 50, e sue successive modifiche ed integrazioni, art. 13;

decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, art. 2;

decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, articolo 105, comma 2, lettere *d)* e *l)*;

decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modifiche ed integrazioni, art. 11;

legge 15 gennaio 1992, n. 21, articoli 2, 3, 4, 5, 11;

legge regionale del Veneto 30 dicembre 1993, n. 63, articoli 1, 2, 6, 9, 10, comma 1, lettera *d)*, 18, commi 1 e 6, 30, 32, 33, 34, 35, 40;

legge 29 novembre 1994, n. 798, e successive modifiche ed integrazioni, art. 6;

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 8, 11, 19;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117, 119;

legge 11 febbraio 1994, n. 109, modificata dal decreto-legge 3 aprile 1995, n. 216, e dalla legge 18 novembre 1998, n. 415, articoli 6, comma 5, 9, 10, comma 1-*quater*, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 32, 34 e le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, strettamente collegate all'applicazione delle suindicate norme;

decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, articoli 6, 7, 8, 9, 22, 23, 24;

decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, modificato dal decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402, articoli 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17;

piano regolatore generale, piano ambientale laguna veneta, in riferimento a quanto previsto dalla legge 29 novembre 1984, n. 798, e dalla legge 16 aprile 1973, n. 171.

Art. 9.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente ordinanza si provvede, anche con riferimento al funzionamento del comitato consultivo di cui all'art. 1, comma 3, a valere sui fondi assegnati al comune di Venezia ai sensi dell'art. 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798, e successive modificazioni, integrazioni e rifinanziamenti, fino ad un importo massimo di euro 1.549.370.

2. Le risorse di cui al precedente comma 1 sono trasferite, in deroga alle vigenti norme della legge e del regolamento di contabilità generale dello Stato in materia di contabilità speciale, sulla contabilità speciale di tesoreria intestata al commissario delegato all'uopo istituita.

3. Il commissario delegato è tenuto a rendicontare le spese sostenute per le attività di cui alla presente ordinanza con le modalità previste dalla vigente legislazione in materia di contabilità di Stato.

Art. 10.

1. Il Dipartimento della protezione civile è estraneo ai rapporti comunque nascenti in dipendenza del compimento delle attività del commissario delegato.

La presente ordinanza verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 2001

Il Ministro: SCAJOLA

01A14155

ORDINANZA 28 dicembre 2001.

Immediati interventi necessari a fronteggiare l'emergenza nella città di Milano, determinatasi nel settore del traffico e della mobilità. (Ordinanza n. 3171).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107, comma 1, lettera *c)* del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 settembre 2001, con il quale vengono delegate al Ministro dell'interno le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 novembre 2001, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e dalla mobilità nella città di Milano, fino al 31 dicembre 2003;

Ravvisata la necessità di dare immediata attuazione agli interventi volti a fronteggiare l'emergenza venutasi a creare nella città di Milano;

Considerato che la situazione è tale da richiedere l'adozione di provvedimenti straordinari ed urgenti al fine di consentire l'esecuzione degli interventi necessari al superamento dello stato di emergenza;

Sentiti i Ministeri delle infrastrutture e trasporti e dell'ambiente e tutela del territorio;

Acquisita l'intesa con la regione Lombardia;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Il sindaco di Milano è nominato Commissario delegato per l'attuazione degli interventi volti a fronteggiare l'emergenza venutasi a creare nella città di Milano, in relazione alla situazione del traffico e della mobilità.

2. Per l'espletamento delle attività di cui al comma 1, il sindaco di Milano-Commissario delegato provvede alla definizione ed alla esecuzione di tutti gli interventi necessari, con particolare riferimento alla realizzazione dei parcheggi e delle infrastrutture viarie e di trasporto, nonché all'individuazione di idonee soluzioni volte al controllo della sosta ed al miglioramento della circolazione stradale.

3. Per le finalità di cui alla presente ordinanza il sindaco di Milano-Commissario delegato, anche avvalendosi di altri soggetti, individuati dal Commissario stesso, cui potrà affidare specifici compiti attuativi, provvede, nel periodo temporale di vigenza dello stato di emergenza, allo svolgimento dei seguenti compiti:

a) disporre, in deroga alla normativa indicata nel successivo art. 2, misure volte alla realizzazione di una più efficace disciplina del traffico e della mobilità urbana, in particolare:

a.1) istituendo parcheggi, aree pedonali e zone a traffico limitato;

a.2) avvalendosi di nuove tecnologie per il controllo della sosta e della mobilità, anche al di fuori delle zone a traffico limitato, finalizzate esclusivamente all'identificazione dei veicoli per l'irrogazione delle sanzioni amministrative, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1999, n. 250, e nel rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675;

a.3) conferendo, nel territorio comunale, al personale cui sono state attribuite le funzioni di cui all'art. 17, comma 132, della legge 15 maggio 1997, n. 127, i poteri per l'utilizzo del segnale distintivo previsto dall'art. 12, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e dall'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, per la regolamentazione del traffico, per la contestazione immediata di tutte le infrazioni concernenti il traffico e la sosta, nonché per la rimozione dei veicoli in sosta di intralcio, provvedendo anche alla redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento con l'efficacia di cui agli articoli 2699 e 2700 del codice civile;

a.4) estendendo, nel territorio comunale, al personale cui sono state attribuite le funzioni di cui all'art. 17, comma 133, della legge 15 maggio 1997, n. 127, i poteri conferiti ai personale di cui all'art. 17, comma 132, della legge 15 maggio 1997, n. 127, così come integrati dalla presente ordinanza;

b) disporre per le attività conseguenti alla rimozione dei veicoli, di cui all'art. 159 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, secondo le procedure dettate dall'art. 103 dello stesso decreto legislativo e dal decreto ministeriale del 22 ottobre 1999, n. 460, i cui termini sono ridotti alla metà;

c) individuare, progettare e realizzare, se del caso assumendo il ruolo di stazione appaltante, un programma straordinario di opere e di interventi, anche diretti alla realizzazione urgente di parcheggi pubblici, volto, altresì, ad integrare e completare strutture ed impianti già esistenti od in corso di costruzione, anche attraverso il ricorso alla trattativa privata, e sempreché la particolare urgenza non consenta l'espletamento dei procedimenti di gara, avvalendosi delle deroghe alla normativa indicata nel successivo art. 2;

d) interrompere le procedure di gara in atto, laddove siano prevedibili tempi di aggiudicazione non compatibili con la situazione di emergenza ed inoltre, nell'ipotesi di sospensioni o di gravi rallentamenti nella realizzazione di opere ed interventi già aggiudicati, attinenti al traffico e alla mobilità, che risultino oggettivamente incompatibili con l'esigenza di immediato superamento dell'emergenza, procedere alla sostituzione degli aggiudicatari medesimi con altri soggetti da individuarsi anche a trattativa privata, adottando gli atti necessari per la liberazione immediata delle aree dei cantieri;

e) realizzare, su aree comunali a nel sottosuolo delle stesse, parcheggi consentendone l'acquisizione, o comunque la disponibilità, anche a privati; il sindaco di Milano-Commissario delegato, relativamente alle procedure in atto ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge 24 marzo 1989, n. 122, per la realizzazione di parcheggi, è autorizzato a derogare a tale disposizione, nei limiti di cui alla presente ordinanza, destinando, in tutto o in parte, le strutture realizzande, rispetto alle quali eventualmente non sia stata conseguita la destinazione pertinenziale, a parcheggi non correlati a rapporti pertinenziali con immobili esistenti. Nell'ipotesi di realizzazione di parcheggi insistenti su aree condominiali da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, le deliberazioni dell'assemblea del condominio sull'intervento da realizzare sono approvate, in prima convocazione, con un numero di voti che rappresenti la metà più uno degli intervenuti e dei valore dell'edificio e, in seconda convocazione, con un numero di voti pari almeno ad un quarto degli intervenuti e del valore dell'edificio;

4. Fermo restando quanto disposto dal successivo comma 5, l'approvazione dei progetti da parte del sindaco di Milano-Commissario delegato è adottata indipendentemente dall'espletamento delle procedure espropriative, che si svolgeranno con i termini di legge ridotti alla metà, e sostituisce, ad ogni effetto, visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di competenza di organi statali, regionali, provinciali e comunali; costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico generale e comporta dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

5. Per i progetti degli interventi e delle opere per cui è prevista dalla vigente disciplina la procedura di valutazione d'impatto ambientale di competenza statale, o relativi ad opere incidenti su beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, il sindaco di Milano-Commissario delegato procede all'approvazione di cui al precedente comma 4, previa attuazione di un'apposita conferenza di servizi, da concludersi entro trenta giorni dalla indizione. Qualora entro tale termine le amministrazioni partecipanti alla conferenza non si siano utilmente espresse, i pareri, autorizzazioni, visti, nulla-osta di loro competenza si intendono acquisiti con esito positivo. In caso di motivato dissenso espresso in sede di conferenza di servizi dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o del patrimonio storico-artistico, la decisione è rimessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, in deroga alla procedura prevista dall'art. 14-*quater*, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come aggiunto dall'art. 17, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e poi sostituito dall'art. 12, della legge 24 novembre 2000, n. 340, i cui termini sono ridotti alla metà.

6. Il sindaco di Milano-Commissario delegato svolge, altresì, tutte le attività strumentali che si rendano necessarie per la compiuta e tempestiva attuazione dei compiti di cui alla presente ordinanza.

7. Il sindaco di Milano-Commissario delegato cura l'attuazione delle procedure di trasferimento degli impianti e delle opere, così realizzati, al comune o agli altri soggetti istituzionalmente competenti, secondo il regime proprio dei singoli interventi.

Art. 2.

1. Il sindaco di Milano-Commissario delegato, opera, nei limiti necessari per la realizzazione urgente degli interventi di emergenza di cui alla presente ordinanza, in deroga alle seguenti leggi e conseguenti regolamenti attuativi, nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento giuridico:

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 8, 11, 19;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 40, 41, 42, 117, 119;

decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, art. 7, comma 1, lettera *f)* e comma 9, art. 11, art. 12, comma 5, art. 45, comma 6, art. 103, 159, 195, 200, 215;

legge 24 marzo 1989, n. 122, articoli 3, 5 e 9;

legge regionale 19 novembre 1999, n. 22, art. 3;

codice civile, art. 1136;

legge 25 giugno 1865, n. 2359, articoli 4, 17 e 18 e successive modificazioni;

legge 22 ottobre 1971, n. 865, articoli 10, 11, 12, 13, 15, 19 e 20 e successive modificazioni;

legge 3 gennaio 1978, n. 1 e successive modificazioni;

decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, art. 21, comma 1 e 2, art. 22, comma 1 e 2, articoli 23, 24, 25, 26, 28, 49,151 e 153;

legge regionale 9 giugno 1997, n. 18, articoli 4 e 5;

legge 8 luglio 1986, n. 349, art. 6;

legge regionale 3 settembre 1999, n. 20, articoli 3, 4, 5, 6 e 7;

legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, articoli 2, 6, 7, 8, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 27, 30, 37-*bis*, 37-*ter*, 37-*quater*, 37-*quinques* e 37-*sexies*;

legge regionale 12 settembre 1983, n. 70;

decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, coordinato con le modifiche introdotte dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, articoli 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 18, 22, 23, 25, 26, 27, 28 e 29;

legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 7, 8, 9, 10, 14, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater*;

legge regionale 15 maggio 1993, n. 14;

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 42, 48, 49, 121, 182, 183, 184, 185, 186, 216, 217 e 218.

Art. 3.

1. Per l'esecuzione dei propri compiti il sindaco di Milano-Commissario delegato si avvale di un ufficio costituito da personale, anche con qualifica dirigenziale od equiparata, appartenente ad amministrazioni ed enti pubblici, nonché a società partecipate dell'amministrazione comunale, individuato dal Commissario stesso in accordo con l'ente di appartenenza.

2. Per la valutazione dei progetti e per ogni esigenza di supporto tecnico il sindaco di Milano-Commissario delegato si avvale di un Comitato tecnico-scientifico composto da funzionari ed esperti in numero non superiore a sei unità, nominati dal Commissario stesso.

3. Per le stesse finalità il sindaco di Milano-Commissario delegato può conferire incarichi specifici a professionisti esperti nelle materie tecniche, giuridiche e amministrative.

4. I compensi spettanti ai soggetti di cui all'art. 1, comma 3, ed ai componenti del Comitato di cui al precedente comma 2, nonché ai professionisti incaricati di cui al precedente comma 3, sono stabiliti dal sindaco di Milano-Commissario delegato all'atto della nomina o dell'incarico e gravano sulle risorse attribuite per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza.

5. Il sindaco di Milano-Commissario delegato è autorizzato a corrispondere al personale dell'ufficio di cui al precedente comma 1, compensi per prestazioni di lavoro straordinario fino ad un massimo di 70 ore mensili, ovvero, qualora si tratti di personale con qualifica dirigenziale od equiparata, un compenso non superiore al 30% dell'indennità di funzione goduta, a valere sulle risorse attribuite per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza.

6. Il sindaco di Milano-Commissario delegato è, inoltre, autorizzato ad avvalersi dei servizi e delle prestazioni delle società partecipate del comune o a queste ultime collegate.

Art. 4.

1. Il sindaco di Milano-Commissario delegato dispone, per l'esecuzione dell'incarico conferito, delle risorse finanziarie, comunque assegnate, destinate, nel periodo temporale di vigenza dello stato di emergenza, alla realizzazione degli interventi e dei compiti di cui alla presente ordinanza, predisponendo tutti gli atti necessari per l'acquisizione e l'impiego dei relativi fondi.

2. Il sindaco di Milano-Commissario delegato è tenuto a rendicontare le spese sostenute per le attività di cui alla presente ordinanza secondo le modalità previste dalla vigente normativa in materia di contabilità.

Art. 5.

1. Il sindaco di Milano-Commissario delegato riferisce trimestralmente al Dipartimento della protezione civile sulle iniziative intraprese e sul relativo stato di attuazione.

2. In considerazione dei compiti conseguenti allo stato di emergenza nella città di Milano, dichiarato fino al 31 dicembre 2003, il Dipartimento della protezione civile può avvalersi, fino al 31 dicembre 2002, di dieci unità di personale appartenente ad amministrazioni pubbliche, anche già in servizio presso il Dipartimento stesso.

Art. 6.

1. Per l'espletamento delle attività finalizzate alla realizzazione delle eventuali ulteriori opere, incidenti sugli ambiti territoriali limitrofi alla città di Milano, che si rendessero necessarie per consentire il collegamento e la piena funzionalità delle opere e degli interventi da realizzarsi, in attuazione della presente ordinanza, dal sindaco di Milano-Commissario delegato, il prefetto di Milano è nominato Commissario delegato.

2. Il prefetto di Milano-Commissario delegato opera con i medesimi poteri conferiti al sindaco di Milano-Commissario delegato raccordandosi con lo stesso per quanto da realizzarsi per il perseguimento degli obiettivi di cui alla presente ordinanza.

Art. 7.

1. Il Dipartimento della protezione civile è estraneo ai rapporti comunque nascenti in dipendenza del compimento delle attività dei commissari delegati.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 2001

Il Ministro: SCAJOLA

01A14255

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 20 dicembre 2001.

Emissione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (CTZ-24) con decorrenza 2 gennaio 2002 e scadenza 31 dicembre 2003; prima e seconda tranche.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 389, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001 e del bilancio pluriennale per il triennio 2001-2003;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre una emissione di certificati di credito del Tesoro «zero coupon» della durata di ventiquattro mesi (CTZ-24);

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi, ed in particolare l'art. 13, concernente disposizioni per la tassazione delle obbligazioni senza cedole;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una prima tranche di «CTZ-24», con decorrenza 2 gennaio 2002 e scadenza 31 dicembre 2003, fino all'importo massimo di 2.000 milioni di euro.

I certificati sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono assegnati con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.

Al termine della procedura di assegnazione è prevista automaticamente l'emissione della seconda tranche dei certificati, per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma del presente articolo, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 12 e 13.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Art. 2.

L'importo minimo sottoscrivibile dei certificati di credito di cui al presente decreto è di mille euro nominali; le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra; ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, citato nelle premesse, gli importi sottoscritti dei certificati sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

In applicazione della convenzione stipulata in data 5 dicembre 2000 tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la Monte Titoli S.p.a., in forza dell'art. 4 del decreto ministeriale n. 143/2000, citato nella premesse, il capitale nominale assegnato agli operatori partecipanti all'asta verrà riconosciuto mediante accreditamento nei relativi conti di deposito in titoli in essere presso la predetta società.

A fronte delle assegnazioni, gli intermediari autorizzati, di cui all'art. 30 del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, accrediteranno i relativi importi nei conti di deposito intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai certificati emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

I certificati medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca centrale europea.

Art. 4.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 31 dicembre 2003, tenendo conto delle disposizioni di cui ai citati decreti legislativi n. 239 del 1996 e n. 461 del 1997 e del decreto ministeriale n. 473448 del 27 novembre 1998 di cui all'art. 16 del presente decreto.

La determinazione della quota dello scarto di emissione sarà effettuata in conformità a quanto disposto dall'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, citato in premessa.

Ai sensi dell'art. 11, comma 2, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza tra il capitale nominale dei titoli da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima «tranche» del prestito.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori i sottoindicati soggetti, purché abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria):

a) le banche italiane, comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia di cui all'art. 13, comma 1, del medesimo decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti dal comma 3 del predetto art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi dell'art. 16, comma 4 del menzionato decreto legislativo n. 385 del 1993;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte nell'albo istituito presso la CONSOB ai sensi dell'art. 20, comma 1 del medesimo decreto legislativo, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui alla lettera *f)* del citato art. 1, comma 1, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola saranno regolati dalle norme contenute nella convenzione stipulata in data 4 aprile 1985.

I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia, correlati all'effettuazione delle aste tramite la Rete nazionale interbancaria, sono disciplinati da specifici accordi.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia una provvigione di collocamento dello 0,20 per cento.

Tale provvigione, commisurata all'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare nessun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, corrispondente al capitolo 2987 (unità previsionale di base 3.1.5.6) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare dell'importo minimo di un centesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascun offerta non deve essere superiore all'importo indicato nell'art. 1; eventuali offerte di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo sotto-scrivibile vengono arrotondate per difetto.

Art. 8.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto devono pervenire entro le ore 11 del giorno 21 dicembre 2001, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria, con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le speci-

fiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui all'art. 5 del presente decreto.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al precedente art. 8, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un dipendente della Banca medesima il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Ministero dell'economia e delle finanze, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti, fra l'altro, il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 10.

In relazione al disposto dell'art. 1 del presente decreto, secondo cui i certificati sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a).*

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 9.

Art. 11.

L'assegnazione dei certificati verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 12.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei certificati di cui al precedente art. 11, avrà inizio il collocamento della seconda tranche dei certificati per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della prima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 27 dicembre 2001.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 6 e 9 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui all'art. 8 del presente decreto e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a 500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non dovrà essere superiore all'intero importo del collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime; non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 13.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei certificati di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei «CTZ-24», ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

Delle operazioni relative al collocamento supplementare verrà redatto apposito verbale.

Art. 14.

Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 2 gennaio 2002, al prezzo di aggiudicazione.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Art. 15.

Il 2 gennaio 2002 la Banca d'Italia provvederà a versare, con valuta stesso giorno, presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato il controvalore del capitale nominale dei certificati assegnati, al prezzo di aggiudicazione d'asta.

La predetta sezione di tesoreria rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1) art. 8.

Art. 16.

I pagamenti sui certificati di credito di cui al presente decreto e le relative rendicontazioni sono regolati dalle disposizioni contenute nel decreto ministeriale n. 473448 del 27 novembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 1998.

Tutti gli atti ed i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo, e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei certificati è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali.

Art. 17.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2003, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unità previsionale di base 3.3.1.3) per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches ed al capitolo 2935 (unità previsionale di base 3.1.5.3) per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse, dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2001

Il Ministro: TREMONTI

01A14261

DECRETO 21 dicembre 2001.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4% con godimento 1° ottobre 2001 e scadenza 1° ottobre 2004, undicesima e dodicesima tranche.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 389, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001 e del bilancio pluriennale per il triennio 2001-2003;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visti i propri decreti in data 24 settembre, 10 e 24 ottobre, 9 e 21 novembre 2001, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime dieci tranches dei buoni del Tesoro poliennali 4%, con godimento 1° ottobre 2001 e scadenza 1° ottobre 2004;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una undicesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una undicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4%, con godimento 1° ottobre 2001 e scadenza 1° ottobre 2004, fino all'importo massimo di nominali 1.500 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 24 settembre 2001, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 24 settembre 2001.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto ministeriale del 24 settembre 2001, entro le ore 11 del giorno 28 dicembre 2001.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del medesimo decreto del 24 settembre 2001. Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo avrà inizio il collocamento della dodicesima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della undicesima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 24 settembre 2001, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 28 dicembre 2001.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei buoni del Tesoro triennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 2 gennaio 2002, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per novantatre giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 2 gennaio 2002.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi agli anni dal 2002 al 2004, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2004, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2935 (unità previsionale di base 3.1.5.3) e 9537 (unità previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2001

Il Ministro: TREMONTI

01A14259

DECRETO 21 dicembre 2001.

Emissione dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° gennaio 2002 e scadenza 1° luglio 2009, prima e seconda tranche.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del Titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 389, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001 e del bilancio pluriennale per il triennio 2001-2003;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato disporre l'emissione di una prima tranche di certificati di credito del Tesoro al portatore, con godimento 1° gennaio 2002 e scadenza 1° luglio 2009;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una prima tranche dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° gennaio 2002 e scadenza 1° luglio 2009, fino all'importo massimo di 3.500 milioni di euro.

I certificati sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 11, 12 e 13.

Al termine della procedura di assegnazione di cui ai predetti articoli è disposta automaticamente l'emissione della seconda tranche dei certificati, per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 14 e 15.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Art. 2.

Il tasso d'interesse semestrale lordo, relativo ai certificati di credito di cui al precedente art. 1, verrà determinato aggiungendo 15 centesimi di punto al tasso di rendimento semestrale lordo dei buoni ordinari del Tesoro con scadenza a sei mesi, arrotondato ai 5 centesimi più vicini, relativo all'asta tenutasi alla fine del mese di dicembre per la semestralità dal 1° gennaio al 1° luglio successivo e alla fine del mese di giugno per la semestralità dal 1° luglio al 1° gennaio successivo.

Il tasso di rendimento semestrale lordo dei BOT a sei mesi è pari alla differenza tra il valore di rimborso (100) e il prezzo d'asta dei BOT medesimi divisa per il prezzo stesso, moltiplicato per il rapporto percentuale tra 180 ed il numero dei giorni effettivi che compongono la durata dei BOT.

Il prezzo d'asta, per ciascuna emissione di BOT di cui al precedente comma, è pari:

in caso di asta non competitiva, al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai partecipanti rimasti aggiudicatari, anche se pro quota;

in caso di asta competitiva, alla media dei prezzi d'asta delle offerte risultate aggiudicatarie, ponderata per le relative quantità.

Qualora in uno dei mesi di riferimento sopra indicati non vengano offerti all'asta BOT a sei mesi, il tasso di rendimento semestrale lordo considerato per il calcolo delle semestralità verrà determinato dividendo per due la media aritmetica dei tassi d'interesse annuali, calcolati in regime di capitalizzazione semplice (con base 360 giorni), relativi ai BOT di durata trimestrale e annuale offerti alle aste tenutesi alla fine dei suindicati mesi di riferimento.

Nel caso non vengano offerti all'asta BOT di scadenza trimestrale o annuale, detto tasso di rendimento semestrale lordo verrà determinato con riferimento al tasso di interesse annuale lordo del solo parametro disponibile.

Qualora in uno dei mesi di riferimento non venga effettuata alcuna asta di BOT, il tasso di rendimento semestrale lordo considerato per il calcolo delle semestralità sarà pari al tasso Euribor a sei mesi, rilevato, con le modalità indicate nel primo comma del decreto

ministeriale 23 dicembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 29 dicembre 1998, il quinto giorno lavorativo precedente la decorrenza della semestralità.

Il tasso d'interesse semestrale lordo verrà reso noto con comunicato stampa e verrà accertato con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

L'importo minimo sottoscrivibile dei certificati di credito del Tesoro di cui al presente decreto è di mille euro nominali; le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra; ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, citato nelle premesse, i certificati sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

In applicazione della convenzione stipulata in data 5 dicembre 2000 tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la Monte Titoli S.p.a., in forza dell'art. 4 del decreto ministeriale n. 143/2000, citato nelle premesse, il capitale nominale assegnato agli operatori partecipanti all'asta verrà riconosciuto mediante accreditamento nei relativi conti di deposito in titoli in essere presso la predetta società.

A fronte delle assegnazioni, gli intermediari autorizzati, di cui all'art. 30 del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, accrediteranno i relativi importi nei conti di deposito intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 4.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai certificati emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

I certificati medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 1° gennaio e al 1° luglio di ogni anno. La prima semestralità è pagabile il 1° luglio 2002 e l'ultima il 1° luglio 2009.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto, tenendo conto delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 239 del 1996.

Il calcolo degli interessi semestrali è effettuato applicando il tasso cedolare espresso in termini percentuali, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a sei, all'importo minimo del prestito pari a 1.000 euro.

Il risultato ottenuto, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a dieci, è moltiplicato per il numero di volte in cui detto importo minimo è compreso nel valore nominale oggetto di pagamento. Ai fini del pagamento medesimo, il valore così determinato è arrotondato al secondo decimale.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 1° luglio 2009, tenendo conto delle disposizioni di cui ai citati decreti legislativi n. 239 del 1996 e n. 461 del 1997 e del decreto ministeriale n. 473448 del 27 novembre 1998 di cui all'art. 18.

Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale nominale dei titoli da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima tranche del prestito.

La riapertura della presente emissione potrà avvenire anche nel corso degli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo concorrerà al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.

Art. 7.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori i sottoindicati soggetti, purché abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria):

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia di cui all'art. 13, comma 1 del medesimo decreto legislativo; le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti dal comma 3 del predetto art. 16; le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi dell'art. 16, comma 4 del menzionato decreto legislativo n. 385 del 1993;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte nell'albo istituito presso la CONSOB ai sensi dell'art. 20, comma 1 del medesimo decreto legislativo, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui alla lettera *f)* del citato art. 1, comma 1, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di credito del Tesoro di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola sono regolati dalle norme contenute nell'apposita convenzione stipulata in data 4 aprile 1985.

I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia, correlati all'effettuazione delle aste tramite la Rete nazionale interbancaria, sono disciplinati da specifici accordi.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dello 0,30%.

Tale provvigione, commisurata all'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, corrispondente al capitolo 2987 (uniti previsionale di base 3.1.5.6) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Art. 9.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di un centesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascun offerta non deve essere superiore all'importo indicato nell'art. 1; eventuali offerte di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Art. 10.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, entro le ore 11 del giorno 28 dicembre 2001, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 7.

Art. 11.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un dipendente della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Ministero dell'economia e delle finanze, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti, fra l'altro, il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 12.

In relazione al disposto dell'art. 1 del presente decreto, secondo cui i certificati sono emessi senza l'indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono

prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 11.

Art. 13.

L'assegnazione dei certificati verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 14.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei certificati di cui agli articoli precedenti avrà inizio il collocamento della seconda tranche di detti certificati per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della prima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 28 dicembre 2001.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 8 e 11 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui al precedente art. 10 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a 500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non dovrà essere superiore all'intero importo del collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime; non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 15.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei certificati di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei CCT settennali, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

Delle operazioni relative al collocamento supplementare verrà redatto apposito verbale.

Art. 16.

Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 2 gennaio 2002, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per un giorno.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Art. 17.

Il 2 gennaio 2002 la Banca d'Italia, provvederà a versare presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, il controvalore del capitale nominale dei certificati assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta, unitamente al rateo di interesse semestrale lordo, dovuto allo Stato, per un giorno.

La predetta sezione di tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 4 (unità previsionale di base 6.4.1), per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità previsionale di base 6.2.6) per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 18.

I pagamenti sui certificati di credito di cui al presente decreto e le relative rendicontazioni sono regolati dalle disposizioni contenute nel decreto ministeriale n. 473448 del 27 novembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 1998.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi certificati è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 8.

Art. 19.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2002 al 2009, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2009, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2935 (unità previsionale di base 3.1.5.3) e 9537 (unità previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2001

Il Ministro: TREMONTI

01A14260

DECRETO 21 dicembre 2001.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 5% con godimento 1° agosto 2001 e scadenza 1° febbraio 2012, quinta e sesta tranche.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 389, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001, e del bilancio pluriennale per il triennio 2001-2003;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visti i propri decreti in data 24 ottobre e 21 novembre 2001, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranches dei buoni del Tesoro poliennali 5%, con godimento 1° agosto 2001 e scadenza 1° febbraio 2012;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una quinta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 5%, con godimento 1° agosto 2001 e scadenza 1° febbraio 2012, fino all'importo massimo di nominali 2.500 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 24 ottobre 2001, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 24 ottobre 2001.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea e su di essi, come previsto dall'art. 1, ultimo comma del decreto ministeriale 21 novembre 2001, citato nelle premesse, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto ministeriale del 24 ottobre 2001, entro le ore 11 del giorno 28 dicembre 2001.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del medesimo decreto del 24 ottobre 2001. Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo avrà inizio il collocamento della sesta tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della quinta tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 24 ottobre 2001, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 28 dicembre 2001.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. decennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 2 gennaio 2002, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per centocinquantaquattro giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 2 gennaio 2002.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi agli anni dal 2002 al 2012, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2012, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2935 (unità previsionale di base 3.1.5.3) e 9537 (unità previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2001

Il Ministro: TREMONTI

01A14262

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 19 dicembre 2001.

Ridefinizione per l'anno accademico 2001/2002, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera *e)* della legge n. 264/1999, del numero dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea in scienze motorie, presso l'Università degli studi «Parthenope» di Napoli.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264 recante norme in materia di accessi ai corsi universitari ed, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera *e)*;

Visto il decreto 5 agosto 1999 con il quale è autorizzata l'istituzione della facoltà e del corso di laurea in scienze motorie in correlazione con la trasformazione degli ISEF, nonché la relativa attivazione, a decorrere dall'anno accademico 1999/2000, presso l'Istituto navale di Napoli;

Visto il decreto rettorale 15 marzo 2001 con il quale è stato emanato, nel testo modificato, lo statuto dell'Istituto navale di Napoli che, per effetto delle modifiche, assume la denominazione Università degli studi di Napoli «Parthenope»;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ed, in particolare, l'art. 39, comma 5;

Visto il decreto 23 luglio 2001 con il quale sono stati programmati per l'anno accademico 2001/2002 trecento posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea in scienze motorie;

Vista la nota in data 27 novembre 2001 con la quale l'Università degli studi di Napoli «Parthenope» chiede l'aumento di cinquanta posti per l'immatricolazione al corso di laurea in scienze motorie, per l'anno accademico 2001/2002;

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'anno accademico 2001/2002 il numero dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea in scienze motorie dell'Università degli studi di Napoli «Parthenope» è rideterminato in trecentocinquanta per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

2. L'ammissione degli studenti è disposta dall'Ateneo secondo le modalità di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 264/1999 pubblicizzate nel relativo bando.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 2001

Il Ministro: MORATTI

01A14249

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 21 dicembre 2001.

Recepimento della direttiva 2001/7/CE della Commissione del 29 gennaio 2001 che adatta per la terza volta al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie afferenti a materie disciplinate dallo stesso codice;

Visto l'art. 168 del nuovo codice della strada che ai commi 2 e 6 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti e della navigazione, nel frattempo divenuto Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, a decretare in materia di sicurezza del trasporto su strada delle merci pericolose ispirandosi al diritto comunitario;

Vista le legge 12 agosto 1962, n. 1839, e successive modificazioni ed integrazioni, con la quale è stato ratificato l'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada, denominato ADR;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 4 settembre 1996 ed i relativi allegati *A* e *B*, pubblicati nel supplemento ordinario n. 211 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 2 dicembre 1996, di attuazione della direttiva 94/55/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 15 maggio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario n. 114 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 4 giugno 1997, di attuazione della direttiva 96/86/CE della Commissione che adegua al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE relativa al trasporto di merci pericolose su strada;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 28 settembre 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 186 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 22 ottobre 1999, di attuazione della direttiva 1999/47/CE della Commissione che adegua per la seconda volta al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE relativa al trasporto di merci pericolose su strada;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 3 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 6 giugno 2001, con il quale è stata attuata la direttiva 2000/61/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva 94/55/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada, ed è stato abrogato il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 4 settembre 1996 ad eccezione degli allegati *A* e *B*;

Vista la direttiva 2001/7/CE della Commissione del 29 gennaio 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee n. L 30 del 1° febbraio 2001, che adatta per la terza volta al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada;

ADOTTA

il seguente decreto:

Recepimento della direttiva 2001/7/CE della Commissione del 29 gennaio 2001, che adatta per la terza volta al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada.

(Testo rilevante ai fini dello Spazio economico europeo)

Art. 1.

1. Gli allegati *A* e *B* al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 4 settembre 1996, come da ultimo aggiornati con il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 28 settembre 1999, sono così modificati:

a) l'allegato *A* è sostituito dal seguente:

«Allegato *A*: disposizioni dell'allegato *A* dell'Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR), in vigore a decorrere dal 1° luglio 2001, fermo restando che l'espressione "parte contraente" è sostituita da "Stato membro"».

b) l'allegato *B* è sostituito dal seguente:

«Allegato *B*: disposizioni dell'allegato *B* dell'Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR), in vigore a decorrere dal 1° luglio 2001, fermo restando che l'espressione "parte contraente" è sostituita da "Stato membro"».

2. Le disposizioni degli allegati *A* e *B* dell'Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose (ADR), nel testo consolidato dalla versione 2001, in vigore dal 1° luglio 2001, di cui al comma 1, sono consultabili sul sito Internet www.unece.org/trans/danger/danger.htm

3. La traduzione in lingua italiana del testo consolidato dalla versione 2001 delle disposizioni degli allegati *A* e *B* dell'Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose su strada, di cui al comma 1, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, non appena ultimata la traduzione del testo stesso.

Art. 2.

1. L'applicazione delle disposizioni degli allegati *A* e *B*, di cui al comma 1 dell'art. 1, decorre dal 1° luglio 2001, con un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2002, tranne che per le merci pericolose della classe 7, relativa alle materie radioattive, per le quali il periodo transitorio termina il 31 dicembre 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2001

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
LUNARDI

01A14257

DECRETO 21 dicembre 2001.

Recepimento della direttiva 2000/73/CE della Commissione del 22 novembre 2000 che adegua al progresso tecnico la direttiva 93/92/CEE del Consiglio, relativa all'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa sui veicoli a motore a due o a tre ruote.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri

della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie afferenti a materie disciplinate dallo stesso codice;

Visto l'art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti e della navigazione, nel frattempo divenuto Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, a decretare in materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ispirandosi al diritto comunitario;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 5 aprile 1994, di recepimento della direttiva 92/61/CEE del Consiglio del 30 giugno 1992 relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o a tre ruote, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 30 aprile 1994, come rettificato dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 15 aprile 1997 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 16 maggio 1997;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 20 aprile 2000, di recepimento della rettifica alla direttiva 92/61/CE relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o a tre ruote, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 24 maggio 2000;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 7 dicembre 2000, di recepimento della direttiva 2000/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 marzo 2000 relativa al tachimetro per i veicoli a motore a due o a tre ruote e che modifica la direttiva 92/61/CEE relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o a tre ruote, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 2001;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 3 novembre 1994, di attuazione della direttiva 93/92/CEE del Consiglio del 29 ottobre 1993 relativa all'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa sui veicoli a motore a due o a tre ruote, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 5 dicembre 1994;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 15 novembre 1995, di rettifica al decreto ministeriale 3 novembre 1994 riguardante l'attuazione della direttiva 93/92/CEE, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 13 dicembre 1995;

Vista la direttiva 2000/73/CE della Commissione del 22 novembre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 300 del 29 novembre 2000, che adegua al progresso tecnico la direttiva 93/92/CEE del Consiglio relativa all'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa sui veicoli a motore a due o a tre ruote;

ADOTTA
il seguente decreto:

Recepimento della direttiva 2000/73/CE della Commissione del 22 novembre 2000 che adegua al progresso tecnico la direttiva 93/92/CEE del Consiglio relativa all'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa sui veicoli a motore a due o a tre ruote.

(Testo rilevante ai fini dello Spazio economico europeo)

Art. 1.

1. Gli allegati da II a VI al decreta del Ministro dei trasporti e della navigazione del 3 novembre 1994, di attuazione della direttiva 93/92/CEE, sono modificati conformemente all'allegato al presente decreto.

Art. 2.

1. A decorrere dal 1º gennaio 2002 non è consentito:

a) rifiutare l'omologazione CE di un tipo di veicolo a motore a due o tre ruote;

oppure

b) vietare l'immatricolazione, la vendita e l'immissione in circolazione dei veicoli a motore a due o tre ruote;

per motivi riguardanti l'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa, se le prescrizioni del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 3 novembre 1994, come modificato dal presente decreto, sono rispettate.

2. A decorrere dal 1º luglio 2002, non è consentito rilasciare l'omologazione CE di ogni nuovo tipo di veicolo a motore a due o tre ruote per motivi riguardanti l'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa, se le prescrizioni del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 3 novembre 1994, come modificato dal presente decreto, non sono rispettate.

Art. 3.

1. L'allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2001

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
LUNARDI

ALLEGATO

Gli allegati da II a VI al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 3 novembre 1994, di attuazione della direttiva 93/92/CEE sono modificati come segue:

I. L'allegato II è modificato come segue:

a)

b) Il punto 5 è sostituito dal seguente:

«5. I dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa di cui ai punti 1 e 2, omologati per i motocicli conformemente alla direttiva 97/24/CE o omologati per i veicoli delle categorie M_1 e N_1 conformemente alle direttive pertinenti 76/757/CEE, 76/758/CEE, 76/759/CEE, 76/760/CEE, 76/761/CEE, 76/762/CEE, 77/538/CEE o 77/539/CEE, sono ammessi anche sui ciclomotori.»

c) Il punto 6.7.5 è sostituito dal seguente:

«6.7.5. *Orientamento*: l'asse di riferimento dei catadiottri deve essere perpendicolare al piano longitudinale mediano del veicolo e orientato verso l'esterno. I catadiottri situati nella parte anteriore possono muoversi in funzione dell'angolo di sterzatura».

II. L'allegato III è modificato come segue:

a) Il punto 2 è completato come segue:

«2.5. proiettore fendinebbia anteriore,

2.6. luce posteriore per nebbia,

2.7. proiettore di retromarcia,

2.8. segnalazione d'emergenza».

b) Il punto 5 è sostituito dal seguente:

«5. I dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa di cui ai punti 1 e 2, omologati per i motocicli conformemente alla direttiva 97/24/CE o omologati per i veicoli delle categorie M_1 e N_1 conformemente alle direttive pertinenti 76/757/CEE, 76/758/CEE, 76/759/CEE, 76/760/CEE, 76/761/CEE, 76/762/CEE, 77/538/CEE o 77/539/CEE, sono ammessi anche sui ciclomotori a tre ruote e sui quadricicli leggeri».

c) Il punto 6.5.3.1, ultimo trattino, è sostituito dal seguente:

«— i bordi interni delle superfici illuminanti devono trovarsi a una distanza di almeno 500 mm; tale distanza può essere ridotta a 400 mm se la larghezza massima del veicolo è inferiore a 1 300 mm.»

d) Il punto 6 è completato come segue:

«6.11. *Proiettore fendinebbia anteriore*

6.11.1. Prescrizioni identiche a quelle di cui ai punti da 6.7.1 a 6.7.11 dell'allegato VI.

6.12. *Luce posteriore per nebbia*

6.12.1. Prescrizioni identiche a quelle di cui ai punti da 6.8.1 a 6.8.11 dell'allegato VI.

6.13. *Proiettori di retromarcia*

6.13.1. Prescrizioni identiche a quelle di cui ai punti da 6.9.1 a 6.9.10 dell'allegato VI.

6.14. *Segnale di emergenza*

6.14.1. Prescrizioni identiche a quelle di cui ai punti da 6.10.1 a 6.10.4 dell'allegato VI».

III. L'allegato IV è modificato come segue:

a) il punto 5 è sostituito dal seguente:

«5. I dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa di cui ai punti 1 e 2, omologati per i veicoli delle categorie M_1 e N_1 conformemente alle direttive pertinenti 76/757/CEE, 76/758/CEE, 76/759/CEE, 76/760/CEE, 76/761/CEE, 76/762/CEE, 77/538/CEE o 77/539/CEE, sono ammessi anche sui motocicli».

b)

IV. L'allegato V è modificato come segue:

il punto 5 è sostituito dal seguente:

«5. I dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa di cui ai punti 1 e 2, omologati per i veicoli delle categorie M_1 e N_1 conformemente alle direttive pertinenti 76/757/CEE, 76/758/CEE, 76/759/CEE, 76/760/CEE, 76/761/CEE, 76/762/CEE, 77/538/CEE o 77/539/CEE, sono ammessi anche sui motocicli con sidecar».

V. L'allegato VI è modificato come segue:

a) il punto 5 è sostituito dal seguente:

«5. I dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa di cui ai punti 1 e 2, omologati per i veicoli delle categorie M_1 e N_1 conformemente alle direttive pertinenti *76/757/CEE, 76/758/CEE, 76/759/CEE, 76/760/CEE, 76/761/CEE, 76/762/CEE, 77/538/CEE* o *77/539/CEE*, sono ammessi anche sui tricicli».

b)

c) il punto 6.5.3.1, ultimo trattino, è sostituito dal seguente:

— i bordi interni delle superfici illuminanti devono trovarsi a una distanza di almeno 500 mm; tale distanza può essere ridotta a 400 mm se la larghezza massima del veicolo è inferiore a 1 300 mm».

d)

01A14256

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 3 dicembre 2001.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette e dell'ufficio del registro di Canicattì.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SICILIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota;

Dispone:

1. Mancato funzionamento di alcuni uffici dipendenti dalla Direzione regionale della Sicilia;

1.1. È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette e dell'ufficio del registro di Canicattì nel giorno 28 novembre 2001.

Motivazioni.

Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono dalla circostanza che, a seguito dell'attivazione dei nuovi uffici locali dell'Agenzia delle entrate, gli uffici di cui al punto 1.1., nel giorno a fianco indicato non hanno operato a causa dei necessari interventi inerenti al trasloco ed a quelli di natura informatica finalizzati alla migrazione del sistema telematico verso il nuovo ufficio di Canicattì, la cui data di attivazione è fissata al 29 novembre 2001.

Quanto sopra premesso, ne consegue la necessità di regolare le fattispecie indicate nel presente atto;

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, nonché dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Palermo, 3 dicembre 2001

Il direttore regionale: DI GIUGNO

01A13773

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 19 dicembre 2001.

Modificazioni allo statuto di UMS Generali Marine S.p.a., in Genova. (Provvedimento n. 1998).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare, l'art. 40, comma 4, che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;

Visto il decreto lagislativo 26 maggio 1997, n. 173, di attuazione della direttiva n. 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo e, in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicità degli atti;

Visto il decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162, recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei membri del collegio sindacale, regolamento emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4, del citato decreto legislativo n. 58/1998;

Visto il decreto ministeriale in data 26 novembre 1984, di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa già rilasciate a UMS Generali Marine S.p.a., con sede in Genova, via San Bartolomeo degli Armeni n. 17, ed i successivi provvedimenti autorizzativi nonché quello di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e/o riassicurativa in alcuni rami danni;

Vista la delibera assunta in data 7 novembre 2001 dall'assemblea straordinaria degli azionisti di UMS Generali Marine S.p.a. che ha approvato le modifiche apportate agli articoli 6, 8, 13, 15, 19, 20, 21, 24 e 25 dello statuto sociale;

Considerato che non emergono elementi ostativi in merito all'approvazione delle predette variazioni allo statuto sociale dell'impresa di cui trattasi;

Dispone:

È approvato il nuovo testo dello statuto sociale di UMS Generali Marine S.p.a., con sede in Genova, con le modifiche apportate agli articoli:

«Art. 6.

Capitale sociale e azioni

a) Nuova determinazione del capitale sociale, sottoscritto e versato: euro 15.993.180,00 (in luogo del precedente ammontare di L. 31.986.360.000) suddiviso in n. 31.986.360 azioni nominative, ciascuna da euro 0,50 [con imputazione della differenza contabile di L. 1.019.245.361 alla Riserva legale ai sensi dell'art. 17, comma 4, del decreto legislativo n. 213/1998].

b) Ritiro della delega rilasciata in data 30 giugno 1997 al consiglio di amministrazione di aumentare, nel termine massimo di cinque anni dal 30 giugno 1997, in una o più volte il capitale sociale da L. 15.231.600.000 sino ad un massimo di L. 45.231.600.000, con un aumento massimo di L. 30.000.000.000.

c) Rilascio contestuale di una nuova delega per aumentare, entro il 30 giugno 2002, il capitale sociale per l'importo residuo pari ad euro 1.370.649 [al fine di consentire il completamento dell'operazione di aumento del capitale, considerato che alla data del 7 novembre 2001 il consiglio di amministrazione aveva provveduto, in base alla delega revocata, ad effettuare un aumento complessivo di L. 27.346.053.060]».

«Art. 8.

Organi della società - A - Assemblea

In tema di rilascio da parte dei soci di deleghe ad altri soggetti per farsi rappresentare in assemblea, sostituzione delle parole "altro socio" con la parola "soggetto".

Invariato il resto dell'articolo.».

«Art. 13.

Organi della società - B - Consiglio di amministrazione

Riformulazione dell'articolo in materia di composizione del consiglio di amministrazione e di nomina, durata in carica e rieleggibilità dei suoi membri: "La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da cinque a quindici membri, nominati dall'assemblea, dopo averne stabilito il numero, per la durata massima di un triennio e rieleggibili. Qualora uno o più amministratori vengano a mancare per qualsiasi ragione nel corso del triennio, si procede alla loro sostituzione a norma di legge". (in luogo della precedente previsione statutaria: "La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da non meno di cinque e non più di quindici amministratori nominati dall'assemblea dopo averne stabilito il numero. Il consiglio dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Qualora uno o più amministratori vengano a mancare per qualsiasi ragione nel corso del triennio, si procede alla loro sostituzione a norma di legge")».

«Art. 15.

Organi della società - B - Consiglio di amministrazione

In tema di informativa trimestrale al collegio sindacale da parte del consiglio di amministrazione: introduzione delle parole "... e dalle società controllate ...", in relazione alle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società e delle società controllate.

Invariato il resto dell'articolo.».

«Art. 19.

Organi della società - B - Consiglio di amministrazione

a) In tema di convocazione dei consiglieri il termine per la stessa è stato ridotto da quindici a sette giorni.

b) In caso di convocazione d'urgenza la stessa deve essere fatta con telegramma, telefax o altro mezzo scritto idoneo (in luogo del precedente testo statutario che prevedeva che la convocazione doveva essere fatta telegraficamente).

Invariato il resto dell'articolo.».

«Art. 20.

Organi della società - B - Consiglio di amministrazione

In tema di compensi degli amministratori investiti di particolari cariche, detti compensi "vengono fissati dal consiglio di amministrazione al momento della loro nomina, previo parere del collegio sindacale" (nel precedente testo statutario era previsto il "previo accordo del collegio sindacale").

Invariato il resto dell'articolo.».

«Art. 21.

Organi della società - C - Collegio sindacale

Nuova disciplina in materia di definizione del requisito di professionalità di cui all'art. 1, comma 2, lettere *b)* e *c)*, del decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162: individuazione delle materie e dei settori di attività strettamente attinenti all'attività dell'impresa.

Invariato il resto dell'articolo.».

«Art. 24.

Bilancio, dividendo e fondo di riserva

Riformulazione del secondo periodo dell'articolo che attualmente recita: "La contabilità ed il bilancio di esercizio sono compilati a norma delle vigenti disposizioni di legge" (in luogo della precedente previsione statutaria: "La contabilità ed il bilancio di esercizio, con il conto dei profitti e delle perdite, sono compilati, a norma delle vigenti disposizioni di legge, dal consiglio di amministrazione").

Invariato il resto dell'articolo.».

«Art. 25.

Bilancio, dividendo e fondo di riserva

In tema di destinazione degli utili di bilancio, è stata introdotta la facoltà, per il consiglio di amministrazione, di distribuire agli azionisti, durante il corso dell'esercizio, acconti sui dividendi.

Invariato il resto dell'articolo.».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 2001

Il presidente: MANGHETTI

01A14067

PROVVEDIMENTO 19 dicembre 2001.

Modificazioni allo statuto dell'Egida - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., in Torino. (Provvedimento n. 1996).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare, l'art. 40, comma 4, che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria» ed il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva n. 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo ed, in particolare, l'art. 4 concernente le disposizioni applicabili al collegio sindacale delle imprese di assicurazione con azioni non quotate;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo e, in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicità degli atti;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162, recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei membri del collegio sindacale, regolamento emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4, del citato decreto legislativo n. 58/1998;

Visto il provvedimento ISVAP del 30 settembre 1996 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in tutti i rami danni rilasciata alla Egida - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., con sede in Torino, via Pietro Micca n. 9;

Vista la delibera assunta in data 10 aprile 2001 dall'assemblea straordinaria degli azionisti della Egida - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a. che ha approvato le modifiche apportate agli articoli 3, 5 e 20 dello statuto sociale;

Considerato che non emergono elementi ostativi in merito all'approvazione delle predette variazioni allo statuto sociale dell'impresa di cui trattasi;

Dispone:

È approvato il nuovo testo dello statuto sociale della Egida - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., con sede in Torino, con le modifiche apportate agli articoli:

«Art. 3.

Denominazione - Sede - Oggetto - Durata

In relazione alle operazioni escluse dall'oggetto sociale ed, in particolare, all'attività di intermediazione mobiliare, sostituzione del relativo riferimento normativo: "... decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58" (in luogo del precedente "... art. 1, legge 2 gennaio 1991, n. 1").

Invariato il resto dell'articolo.».

«Art. 5.

Capitale sociale - Soci - Titoli

Nuova determinazione del capitale sociale in euro 5.200.000 (in luogo del precedente ammontare pari a L. 10.000.000.000), rappresentato da n. 5.200.000 azioni da euro 1 cadauna.

Invariato il resto dell'articolo.».

«Art. 20.

Collegio sindacale

Nuova disciplina in materia di:

a) possesso dei requisiti di legge in capo ai sindaci;

b) in relazione al requisito di professionalità di cui all'art. 1, comma 2, lettere *b)* e *c)* del decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162, individuazione delle materie e dei settori di attività strettamente attinenti all'oggetto sociale.

Invariato il resto dell'articolo.».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 2001

Il presidente: MANGHETTI

01A14068

PROVVEDIMENTO 19 dicembre 2001.

Modificazioni allo statuto della Itas Assicurazioni S.p.a., in Trento. (Provvedimento n. 1999).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare, l'art. 40, comma 4, che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, di attuazione della direttiva n. 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione ed, in particolare, l'art. 11, che prevede nuovi termini per l'approvazione del bilancio di esercizio;

Visto il decreto lagislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria» ed il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva n. 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo ed, in particolare, l'art. 4 concernente le disposizioni applicabili al collegio sindacale delle imprese di assicurazione con azioni non quotate;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo e, in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicità degli atti;

Visto il decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162, recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei membri del collegio sindacale, regolamento emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4, del citato decreto legislativo n. 58/1998;

Visto il decreto ministeriale in data 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa già rilasciate alla Itas Assicurazioni S.p.a., con sede in Trento, via Mantova n. 67, ed i successivi provvedimenti autorizzativi;

Vista la delibera assunta in data 16 ottobre 2001 dall'assemblea straordinaria degli azionisti della Itas Assicurazioni S.p.a. che ha approvato le modifiche apportate agli articoli 5, 26 e 27 dello statuto sociale;

Considerato che non emergono elementi ostativi in merito all'approvazione delle predette variazioni allo statuto sociale dell'impresa di cui trattasi;

Dispone:

È approvato il nuovo testo dello statuto sociale della Itas Assicurazioni S.p.a., con sede in Trento, con le modifiche apportate agli articoli:

«Art. 5.

Capitale - Azioni

Nuovo ammontare del capitale sociale: euro 13.500.000 (in luogo del precedente importo di euro 11.137.500) diviso in n. 6.750.000 azioni da nominali euro 2 ciascuna [a seguito di aumento del capitale per euro 2.362.500 a titolo gratuito, con aumento del valore nominale dell'azione da euro 1,65 a 2, da effettuarsi mediante utilizzo della riserva sovrapprezzo azioni].».

«Art. 26.

Collegio sindacale

Riformulazione dell'articolo e nuova disciplina in materia di requisiti dei membri del collegio sindacale: "... scelti dall'assemblea tra persone che abbiano i requisiti di onorabilità e professionalità previsti per le società di assicurazione dalla normativa vigente, generale e speciale" (in luogo della precedente previsione statutaria: "... scelti dall'assemblea tra gli iscritti nel registro dei revisori dei conti").».

«Art. 27.

Bilancio ed utili

Riformulazione dell'articolo e nuova disciplina in materia di compilazione del bilancio: "Alla fine di ogni esercizio il consiglio di amministrazione procede, entro i termini e in osservanza delle disposizioni di legge, alla compilazione del bilancio di esercizio, corredato dai relativi documenti e relazioni" (in luogo della precedente previsione statutaria: "Alla fine di ogni esercizio il consiglio di amministrazione procede alla formazione del bilancio sociale con il conto profitti e perdite a norma di legge").

Introduzione, ex novo, del termine di approvazione del bilancio: entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce il bilancio stesso, con possibilità di prorogare tale termine fino al 30 giugno, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173.».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 2001

Il presidente: MANGHETTI

01A14069

UNIVERSITÀ DI PALERMO

DECRETO RETTORALE 3 dicembre 2001.

Istituzione di una scuola di specializzazione in chirurgia plastica e ricostruttiva.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071 «Modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73»;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 «Disposizioni sull'ordinamento didatti universitario e successive modificazioni ed integrazioni»;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 «Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonché sperimentazione didattica e organizzativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 «Riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica»;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 «Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento»;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, recante norme sul piano triennale di sviluppo;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13 «Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica»;

Visto il decreto ministeriale 11 maggio 1995 «Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente alle scuole di specializzazione del settore medico»;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;

Viste le proposte di modifica dello statuto dell'Università degli studi di Palermo (consiglio di facoltà seduta del 6 giugno 2000, senato accademico seduta del 3 ottobre 2000);

Visto il parere del nucleo di valutazione interna seduta del 16 febbraio 2001;

Visto il parere del comitato regionale di coordinamento seduta del 24 aprile 2001;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale seduta dell'11 ottobre 2001;

Decreta:

Viene istituita la scuola di specializzazione in chirurgia plastica e ricostruttiva presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Palermo come da decreto ministeriale 11 maggio 1995.

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN CHIRURGIA PLASTICA E RICOSTRUTTIVA

Art. 1.

È istituita la scuola di specializzazione in chirurgia plastica e ricostruttiva presso l'Università degli studi di Palermo. La scuola in chirurgia plastica e ricostruttiva risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.

Art. 2.

La scuola ha lo scopo di formare medici specialistici nel settore professionale della chirurgia plastica e ricostruttiva.

Art. 3.

La scuola rilascia il titolo di specialista in chirurgia plastica e ricostruttiva.

Art. 4.

Il corso ha la durata di cinque anni.

Art. 5.

La scuola ha sede amministrativa presso la cattedra di chirurgia plastica e ricostruttiva afferente all'istituto di clinica dermosifilopatica. Concorrono al funzionamento della scuola le strutture universitarie, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e quelle del S.S.N. individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto-legge n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella *A*, e quello dirigente ospedaliero delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

Art. 6.

Tenuto conto delle capacità formative delle strutture di cui all'art. 5, il numero massimo degli specializzandi da ammettere è di tre per ciascun anno di corso per un totale di quindici specializzandi. L'ordinamento didattico della scuola è articolato secondo le seguenti tabelle.

TABELLA *A*

AREE DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE E RELATIVI SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI

A) Area propedeutica generale - obiettivi: lo specializzando deve conseguire la preparazione sulle conoscenze di base utili per la pratica applicativa di genetica e biologia dei trapianti, di embriologia con particolare riguardo alla teratologia, di anatomia ed istologia normale e patologia della cute, parti molli ed annessi, della fisiopatologia della riparazione tissutale con particolare riguardo alle ustioni. Settori: E09A - Anatomia umana, E09B - Istologia, F03X - Genetica medica, F04A - Patologia generale, F06A - Anatomia patologica.

B) Area propedeutica clinica - obiettivi: lo specializzando deve conseguire la preparazione di base necessaria all'esecuzione di un intervento chirurgico in elezione e in urgenza e per affrontare le diverse eventualità che possono presentarsi nell'esercizio dell'attività chirurgica. Settori: F08A - Chirurgia generale, F08B - Chirurgia plastica, F18X - Diagnostica per immagini e radioterapia, F21X - Anestesiologia.

C) Area clinica complementare - obiettivi: l'area deve fornire le conoscenze cliniche ed applicative integrative della chirurgia plastica. Settori: F10X - Urologia, F12B - Neurochirurgia, F13C - Chirurgia maxillo facciale, F15A - Otorinolaringoiatria, F17X - Malattie cutanee e veneree, F20X - Ginecologia ed ostetricia, F16A - Malattie apparato locomotore, F14X - Malattie apparato visivo, M11E - Psicologia clinica.

D) Area disciplinare terapia e tecnica chirurgica - obiettivi: l'area deve fornire la preparazione di base necessaria all'approfondimento della diagnostica, della patologia, della clinica e delle moderne tecniche chirurgiche necessarie per la pratica delle specialità. Settore: F08B - Chirurgia plastica.

E) Area disciplinare metodologie complementari - obiettivi: lo specializzando deve acquisire le conoscenze utili per la pratica applicativa delle metodologie di gestione e programmazione dell'attività chirurgica, delle applicazioni tecnologiche e di diagnostica strumentale, dei biomateriali e delle banche dei tessuti, delle terapie riabilitative. Settori: E07X - Farmacologia, E10X - Biofisica medica, F08B - Chirurgia plastica, F16B - Medicina fisica e riabilitativa, F22A - Igiene generale e applicata, F22B - Medicina legale.

TABELLA *B*

STANDARD COMPLESSIVO
DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE

Per essere ammesso all'esame finale di diploma, lo specializzando deve dimostrare di avere raggiunto una completa preparazione professionale specifica, basata sulla dimostrazione:

a) aver frequentato un reparto di chirurgia generale e/o chirurgia d'urgenza e pronto soccorso per un periodo di sei mesi;

b) aver personalmente eseguito atti medici specialistici, come di seguito specificato:

1. almeno 50 interventi di alta chirurgia, dei quali almeno il 10% condotti come primo operatore;

2. almeno 120 interventi di media chirurgia, dei quali almeno il 20% condotti come primo operatore;

3. almeno 250 interventi di piccola chirurgia generale e specialistica, dei quali almeno il 30% condotti come primo operatore.

Infine lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione di almeno tre sperimentazioni cliniche controllate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 3 dicembre 2001

Il rettore: SILVESTRI

01A13755

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/B.8980-XV.J(2901) dell'8 novembre 2001, i manufatti denominati: «Sfera Novellino 13»; «Sfera Novellino 25»; «Stutata Novellino C210»; «Colpo bianco Falcom 1 C80»; «Colpo bianco Falcom 2 C80»; «Batteria mista Novellino»; «Candela Novellino 100», che il sig. Novellino Ciro intende produrre nella propria fabbrica in Terzigno (Napoli) - località Bosco Mauro, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nell IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.25998-XV.J(2440) del 22 novembre 2001, i manufatti denominati: «Ande 1 verde»; «Ande 1 rosso»; «Ande 1 pioggia oro»; «Ande 1 pioggia oro scoppiettante»; «Ande 1 pioggia argento»; «Ande 1 giallo»; «Ande 1 Blu»; «Ande 1 bianco»; «Ande 1 tremolante giallo»; «Ande 1 tremolante bianco», che il sig. De Cristofaro Antonio intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificiali sita in Belmonte Mezzagno (Palermo) - contrada Chiusa D'Alia, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nell IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.27245-XV.J(2630) del 22 novembre 2001, il manufatto denominato: «Tonante Pirocchi calibro 90 mm a 8 colpi graduati», che la Pirotecnica Pirocchi Elio & C. S.n.c. intende produrre nel proprio stabilimento in Notaresco (Teramo), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nell IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.2376-XV.J(2766) del 22 novembre 2001, il manufatto esplosivo denominato: «Morsani sfera 210», che la Pirotecnica Morsani S.r.l. intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificiali sita in località Vacugno di Belmonte S. (Rieti), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nell IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.2832-XV.J(2782) del 22 novembre 2001, i manufatti esplosivi denominati: «Bomba San Severo 130»; «Bomba San Severo 170»; «Batteria mista San Severo»; «Batteria di Quinte San Severo»; «Batteria di Tronetti San Severo», che la Pirotecnica San Severo S.a.s. di Del Vicario Giacomo & Di Genova Leonardo intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificiali sita in San Severo (Foggia) - località San Ricciardo, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nell IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.26098-XV.J(2417) del 22 novembre 2001, il manufatto esplosivo denominato «Sfera 150 Chiarappa», che il sig. Chiarappa Nicola intende produrre nella propria fabbrica in San Severo (Foggia), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.26215-XV.J(2420) del 22 novembre 2001, il manufatto esplosivo denominato «Granata A/5 Chiarappa», che il sig. Chiarappa Nicola intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificiali sita in San Severo (Foggia) - Contrada Basciano, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.8251-XV.J(2881) del 22 novembre 2001, il manufatto esplosivo denominato «9-3897 (d.f. MOT 2100 SHOTS)», che la pirotecnica Teanese S.r.l. intende importare dalla Wecan Enterprice LTD con sede in Xinhui City, Guangdong - Repubblica Popolare Cinese, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.8252-XV.J(2882) del 22 novembre 2001, il manufatto esplosivo denominato «9-3861 (d.f.: Mottola Venezia)», che la Pirotecnica Teanese S.r.l. intende importare dalla Wecan Enterprice LTD con sede in Xinhui City, Guangdong - Repubblica Popolare Cinese, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del

testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.8213-XV.J(2880) del 22 novembre 2001, il manufatto esplosivo denominato «9-3745 (d.f.: MOT 9-3745)», che la Pirotecnica Teanese S.r.l. intende importare dalla Wecan Enterprice LDT con sede in Xinhui City, Guangdong - Repubblica Popolare Cinese, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Da 01A13758 a 01A13767

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Adempimenti per la conversione della tassa di stazionamento in euro - art. 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51

Con lettera circolare del 17 dicembre 2001, protocollo n. 34231, sono state dettate le istruzioni in materia di tassa di stazionamento per le unità da diporto al fine di garantire la leggibilità degli importi e facilitare le operazioni di calcolo e di pagamento da parte dei cittadini, in conseguenza dell'adozione definitiva dell'euro quale moneta unica dei Paesi dell'Unione europea monetaria a far data dal 1° gennaio 2002.

Al riguardo, sentito il dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze, si precisa che gli importi espressi in lire dall'art. 17, comma 2, della legge 6 marzo 1976, n. 51, subiscono le seguenti variazioni:

L. 360.000 in 185,92 euro;

L. 1.500 in 0,77 euro;

L. 4.000 in 2,07 euro;

L. 6.000 in 3,10 euro;

L. 8.000 in 4,13 euro.

Il testo del citato art. 17 dovrà pertanto così leggersi: «L'importo della tassa di stazionamento dovuta è determinato sommando all'importo fisso di euro 185,92 le seguenti somme:

a) € 0,77 per ogni cm eccedente metri sette e mezzo e fino a dodici metri;

b) € 2,07 per ogni cm eccedente dodici metri e fino a diciotto metri;

c) € 3,10 per ogni cm eccedente diciotto metri e fino a ventiquattro metri;

d) € 4,13 per ogni cm eccedente ventiquattro metri.».

Tali modifiche sono state effettuate rispettando le regole di conversione da valuta nazionale ad euro fissate a livello comunitario, inderogabili e uguali per le valute di tutti i Paesi aderenti all'Unità europea monetaria ed in particolare i criteri contenuti nell'art. 4 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213.

La conversione operata rispetta il principio della neutralità del passaggio all'euro, senza alcun onere per i cittadini.

Il pagamento del dovuto, da effettuarsi obbligatoriamente in euro a partire dal 1° marzo 2002, dovrà essere eseguito sull'apposito bollettino di conto corrente postale predisposto per il pagamento della tassa di stazionamento ovvero, qualora questo non sia disponibile presso l'ufficio postale prescelto, sugli ordinari modelli di bollettini di conto corrente postale, come, peraltro, già attualmente consentito.

In tal caso si rammenta che l'importo da corrispondere dovrà essere versato su conto corrente postale n. 21524004 intestato a Tesoreria provinciale dello Stato - sezione di Roma, riportando nella causale del versamento la seguente dizione: legge n. 171/89, specificando inoltre:

l'anno a cui si riferisce il pagamento della tassa di stazionamento;

il numero e la sigla dell'ufficio di iscrizione;

la lunghezza fuori tutto espressa in centimetri;

il tipo di imbarcazione (motore, motoveliero, vela con motore ausiliario);

l'anno di costruzione e/o la data di immatricolazione.

01A13946

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Concessione della protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «Chibimart».

Con decreto ministeriale del 13 dicembre 2001 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «Chibimart - Mostra mercato dei prodotti tipici dell'artigianato» che avrà luogo a Milano dal 18 gennaio 2002 al 21 gennaio 2002.

01A13943

Concessione della protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «Chibi».

Con decreto ministeriale del 13 dicembre 2001 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «Chibi - Salone internazionale degli articoli da regalo, degli articoli per profumeria, della bigiotteria e degli articoli per fumatori» che avrà luogo a Milano dal 18 gennaio 2002 al 21 gennaio 2002.

01A13944

Concessione della protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «Miflor».

Con decreto ministeriale del 13 dicembre 2001 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «Miflor - Salone internazionale del florovivaismo professionale, degli accessori e delle attrezzature, della tecnologia applicata e dei servizi» che avrà luogo a Milano dal 22 febbraio 2002 al 24 febbraio 2002.

01A13945

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Approvazione delle modificazioni allo statuto sociale della Po Vita compagnia di assicurazioni S.p.a., in Parma

Con provvedimento n. 1997 del 19 dicembre 2001, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, il nuovo testo dello statuto sociale della Po Vita compagnia di assicurazioni S.p.a. con le modifiche deliberate in data 14 novembre 2001 dell'assemblea straordinaria degli azionisti relative agli articoli 6 (aumento a pagamento del capitale sociale a massimi euro 50.000.000 mediante emissione, anche in più tranches, di massime numero 24.000.000 di azioni da nominali euro 1 cadauna) e 13 (introduzione della possibilità di tenuta dalle riunioni del consiglio di amministrazione anche per videoconferenza: condizioni ed effetti).

01A14066

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI LECCE

Nomina del conservatore del registro delle imprese

La giunta della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Lecce, visto l'art. 8, comma 3, della legge 29 dicembre 1983, n. 580, atteso che il conservatore del registro delle imprese dott. Francesco Ciardo è cessato dal servizio con decorrenza 3 novembre 2001, ha nominato, con deliberazione n. 306, del 23 novembre 2001, conservatore del registro imprese il vice segretario generale Vicario dott. Mario Petrucci.

01A13930

DEXIA CREDIOP S.P.A.

Avviso ai portatori di obbligazioni Dexia Crediop società per azioni.

Si informa che Dexia Crediop S.p.a. (nuova denominazione sociale - con effetto 7 maggio 2001 - di Crediop S.p.a.) procederà, alle scadenze sottoindicate, al rimborso anticipato, alla pari, dell'intero capitale nominale in circolazione dei seguenti prestiti obbligazionari:

ISIN IT0000520715 obbligazioni Crediop T.V. 1994-2000 rimborso 1° febbraio 2002;

ISIN IT0000530805 obbigazioni Crediop T.V. 1994-2002 rimborso 1° febbraio 2002;

ISIN IT0000526761 obbigazioni Crediop T.V. 1994-2004 rimborso 1° marzo 2002;

ISIN IT0000516226 obbigazioni Crediop T.V. 1994-2004 rimborso 1° maggio 2002;

ISIN IT0000276318 obbigazioni Crediop T.V. 1991-2003 rimborso 15 maggio 2002;

ISIN IT0000504537 obbigazioni Crediop T.V. 1994-2004 rimborso 1° luglio 2002;

ISIN IT0000500238 obbigazioni Crediop T.V. 1993-2003 rimborso 1° novembre 2002.

01A14247

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651001/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.